



CITTA' DI AIROLA

Benevento

Ordinanza Prot. N. 0000160/2022 del 5/1/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE – MISURE RESTRITTIVE PER I GIORNI 6/7/8 E 9 GENNAIO 2022

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta emergenza epidemiologica;

VISTI, in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art.1);
- il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 Dicembre 2021 con il quale è stata annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;
- il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 Dicembre 2021 con il quale sono state annunciate ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto legge) annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2022, in considerazione dell'aggravamento della curva dei contagi; parimenti sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall'art. 6, comma 1, del D.L 26 novembre 2021 n. 172;

DATO ATTO che in forza delle suddette norme, dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti; nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

VALUTATO l'andamento epidemiologico del nostro territorio;

RITENUTO doveroso riadottare, per il territorio amministrato, ulteriori misure restrittive

limitatamente ai giorni 6,7,8 e 9 gennaio 2022, così come già fatto per i giorni 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, giusta Ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente, n. 83 del 30/12/2021, e tanto al fine di contribuire, per quanto possibile, al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e cautelativo, a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

VISTO, altresì, l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

PER I GIORNI 6, 7, 8 e 9 GENNAIO 2022

- ▣ **la CHIUSURA di tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, etc), sale da gioco, circoli e luoghi di incontro ALLE ORE 22:00; è fatto DIVIETO, da tale ora, anche della somministrazione da asporto;**
- ▣ **il DIVIETO, dalle ore 22:00, di stazionamento e/o assembramento nei luoghi pubblici (strade, piazze, aree esterne agli esercizi pubblici);**
- ▣ **l'ANNULLAMENTO di tutti gli eventi di natura ricreativa, culturale e associativa già in programma sul territorio comunale, ad esclusione delle funzioni religiose che sono consentite nell'osservanza delle disposizioni imposte dalla vigente normativa anticontagio Covid 19;**

INVITA

- ▣ **tutti i cittadini a non effettuare assembramenti in luoghi privati, raccomandando la scrupolosa osservanza di tutte le regole imposte dalla normativa anticontagio;**

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- 1) venga pubblicata all'Albo on line e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
- 2) venga trasmessa alla Prefettura di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Questura di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale;
- 3) venga data ampia notizia e diffusione anche mediante la pagina Facebook della città di Airola.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, lì 5 gennaio 2022

IL SINDACO

f.to Ing. Vincenzo Falzarano

